

l'articolo 5 potrebbe ingenerare incertezze e condizioni di precarietà, non soltanto per i soggetti interessati, ma anche per le stesse amministrazioni, laddove prospetta l'utilizzo di persone risultate idonee alle graduatorie di concorsi pubblici che siano state approvate da altre amministrazioni, sia pure del medesimo comparto di contrattazione;

in particolare, il rischio che le disposizioni richiamate possano provocare una diffusa conflittualità e l'avvio di numerosi procedimenti di contenzioso, tali da condizionare negativamente la operatività delle amministrazioni stesse;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative adeguate ad evitare l'insorgere dei problemi richiamati, assicurando le necessarie garanzie ai lavoratori interessati e rimettendo alla contrattazione la definizione delle regole di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

9/2122-bis/3. Pistone, Benvenuto, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 22 del disegno di legge A.C. 2122-bis prevede la delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di sua competenza affinché anche i policlinici universitari, su iniziativa dei consigli di facoltà, adottino i principi e i criteri previsti dal suddetto articolo per l'istituzione di fondazioni a carattere pubblico, senza finalità di lucro, per incentivare la ricerca scientifica e la didattica, nonché per la gestione di assistenza e di attività a supporto di quelle istituzionali, in accordo con i Ministeri dell'economia e

delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nel rispetto delle attribuzioni delle regioni.

9/2122-bis/4. (*Ulteriore formulazione*) Palumbo, Di Virgilio, Stagno d'Alcontres, Massida, Minoli Rota, Caminiti, Borriello.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame si propone di razionalizzare l'attività amministrativa ed organizzativa della pubblica amministrazione al fine di migliorarne l'efficienza della gestione;

i compiti spettanti ai medici della Polizia di Stato sono diventati maggiormente onerosi, dovendo svolgere adeguatamente i compiti di alta direzione e *management* in seno al Dipartimento della Polizia di Stato a salvaguardia del prestigio del ruolo e della funzione ricoperta dal suo vertice,

impegna il Governo

ad attribuire la qualifica di dirigente generale di livello B ai dirigenti generali medici con almeno un anno di anzianità, come già previsto per i vertici dei corpi di sanità dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare.

9/2122-bis/5. Ascierio.

La Camera,

premesso che:

è importante introdurre in modo diffuso le nuove tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione al fine di garantire ai cittadini un servizio tempestivo ed efficiente, sulla linea già perseguita dai governi della legislatura precedente, in particolare con le cosiddette leggi Bassanini;

la protezione dei dati personali è un fatto estremamente delicato, come risulta dalle osservazioni formulate in varie sedi, a cominciare dal Garante della *privacy*;

impegna il Governo

a tenere conto, nell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 15, comma 2-*bis*, e in particolare nella disciplina riguardante la diffusione e l'uso della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, della necessità di garantire in modo completo e puntuale il diritto alla riservatezza dei dati personali e, in special

modo, di quelli inerenti la particolare condizione dei fruitori dei servizi sanitari.

9/2122-*bis*/6. Leoni, Boato, Bressa, Magnolfi, Amici, Maura Cossutta.

La Camera

impegna il Governo

ad autorizzare la regione Lazio e l'IRCCS S. Raffaele - IFO di Roma ad assumere in pianta organica il personale precario assorbito dalla precedente proprietà e operante nell'istituto stesso al momento dell'acquisto della struttura.

9/2122-*bis*/7. Battaglia, Bettini, Lucidi.

PROPOSTA DI LEGGE: FANFANI, CASTAGNETTI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, IN MATERIA DI OMISSIONE DI SOCCORSO (2026) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE N. 1986

(A.C. 2026 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1, 2.01.

(A.C. 2026 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 2026 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno o con la multa fino a 2.500 euro con le seguenti: cinque anni o con la multa fino a 5.000 euro.

1. 1. Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Dopo l'articolo 593 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 593-bis. – (*Omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale*). – Chiunque avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale, a seguito del quale siano rimaste ferite, o siano altrimenti in pericolo, una o più persone, se ne allontani senza prestare soccorso o l'assistenza occorrenti, ovvero senza darne avviso all'autorità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il reato è commesso per colpa la pena è della reclusione fino a tre anni.

Se dalla condotta del colpevole deriva una lesione personale ad una o più persone, la pena è aumentata; se deriva la morte di una o più persone la pena è raddoppiata.

Nel caso di cui al primo comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Nei casi di maggiore gravità la patente è revocata ai sensi dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Con la sentenza di condanna per il reato di cui al primo comma, il giudice, ove non si sia provveduto in sede amministrativa, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a cinque anni.

Nei casi di maggiore gravità con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida. ».

1. 2. Lion.

(A.C. 2026 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2026 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a tre anni. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI »;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dal capo II del libro IV del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 280 del codice di procedura penale, nonché è possibile procedere all'arresto ex articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti ivi previsti.

2. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei confronti del conducente che si sia dato alla fuga è possibile applicare le misure previste dal capo II del libro IV del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 280 del codice di procedura penale.

2. 1. Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. L'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, è sostituito dal seguente:

« ART. 222. (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati). — 1. Quando da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da tre a otto mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è da uno a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due a cinque anni.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata verificatasi entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

4. Durante il periodo di sospensione della patente di guida il titolare della medesima è tenuto a prestare, almeno una volta alla settimana, servizio come volontario presso le unità di soccorso della Croce rossa italiana. »

2. 01. Lion.

(A.C. 2026 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2026 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole « e 189, comma 6, » sono soppresse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), le parole: « 593, primo e secondo comma, » sono soppresse;

b) al comma 2, lettera *q*), le parole: « e 189, comma 6 », sono soppresse.

3. 1. La Commissione.

(Approvato)